

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE

AMBITO TERRITORIALE 11 DEL GARDA

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

SCHEMA

PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE

SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 11 DEL GARDA

PREMESSE	2
Art. 1. Norme regolatrici	3
Art. 2. Definizioni	3
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione	4
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione	4
Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio	5
Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio	5
Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia	6
Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio	6
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	6
Art. 10. Corrispettivi	7
Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti	7
Art. 12. Verifiche e controlli	8
Art. 13. Penali	8
Art. 14. Personale – Norme generali	9
Art. 15. Disciplina del subappalto	11
Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	11
Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	11
Art. 18. Risoluzione	11
Art. 19. Condizioni risolutive espresse	12
Art. 20. Recesso	12

Art. 21.	Obblighi di riservatezza	13
Art. 22.	Spese contrattuali, imposte, tasse	13
Art. 23.	Foro esclusivo	14
Art. 24.	Trattamento dei dati personali	14

Tra

Dott. Davide Boglioni, Cod. Fisc. BGLDVD64B15E333C, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Azienda Speciale Consortile Garda Speciale, codice fiscale e P.IVA 02742340983;

e

Sig., in qualità di della Ditta/Impresa/Cooperativa
 con sede in, via, n., Partita IVA

nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

Richiamati:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- D. Lgs n. 147/2017;
- D.M del 15 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Dgr n. 662/2018;
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018.

In attuazione:

- Del Piano di Zona 2018-2020;
- Dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni che appartengono all’Ambito Distrettuale in attuazione di quanto previsto dal Piano Locale per l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà 2018/2020, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 11 del Garda;
- Della decisione dell’Assemblea dei Sindaci recante “.....” adottata in data

dato atto che:

- con determina n.del, il Responsabile del Settore, Ente Capofila individuato con l’Accordo di Programma soprarichiamato, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali dei servizi in oggetto, da erogarsi mediante voucher sociale;

- con determina n. del, del Responsabile del Settore Servizi, il Fornitore, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'Avviso pubblico su richiamato, è stata/o iscritta/o all'Albo dei soggetti accreditati all'erogazione nei servizi in oggetto, nella forma del voucher sociale;
- con nota del, n. di prot, la Cooperativa..... ha presentato la Polizza assicurativa richiesta dall'Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Avviso Pubblico; Allegato "II" – PTO; Allegato "III" Carta dei servizi -parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto e nei suoi allegati;
- d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- e) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- f) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. Definizioni

- a) *Amministrazione Procedente Ente Procedente*: Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, in qualità di ente capofila del distretto n.11 del Garda.
- b) *Amministrazioni Contraenti*: I Comuni afferenti al distretto n. 11 del Garda;
- c) *Patto di accreditamento/convenzione*: il presente documento convenzionale, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, e che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;
- d) *Contratto/i di Servizio*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*;
- e) *Ordinativo di Servizio*: il documento sottoscritto dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione*, così perfezionando un *Contratto di Servizio*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- f) *Punto Ordinante*: il referente dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Servizio per tutte le amministrazioni di cui al punto b);
- g) *Fornitore*: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli Contratti di Servizio;
- h) *PTO*: Progetto Tecnico Operativo, ovvero un capitolato prestazionale che disciplina nel dettaglio i servizi da prestarsi dai Fornitori.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accreditamento presso l'Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei *Contratti di Servizio* che saranno stipulati dall'*Amministrazione procedente*, anche a favore delle *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Servizio*, i quali specificheranno l'*Importo del servizio*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo l'*Amministrazione Procedente* all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, gli *Ordinativi di Servizio* inviati dall'*Amministrazione procedente* nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle

scelte discrezionale delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione

Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'insieme dei sostegni da erogare a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'ambito distrettuale 11 del Garda mediante voucher. Il tutto come diffusamente illustrato nel PTO.

Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga nei confronti dell'*Amministrazione procedente* e delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire *i servizi esplicitati nel PTO*, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Servizio* sulla base della libera scelta delle famiglie e dei loro "desiderata" d'acquisto. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del *Fornitore* di rinunciare ad un *Ordinativo di servizio*, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec all'Ente *Contraente* entro 10 giorni dalla ricezione dell'*Ordinativo di Servizio*. La rinuncia determinerà la decadenza dell'accREDITAMENTO e la risoluzione del patto stipulato, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel *PTO* e nella carta dei servizi;

La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per l'*Amministrazione Procedente*, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Servizio* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Servizio* regolati dalla presente *Convenzione* che regola le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Servizio*.

I Servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Servizio* non sono affidati al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*.

Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio

Il sistema di accreditamento ha durata di un anno a decorrere dal 01.01.2021 e comunque fino all'utilizzo delle risorse assegnate all'ambito, e sarà da intendersi tacitamente rinnovato in assenza di espressi provvedimenti contrari qualora gli interventi previsti dal presente bandi siano rifinanziati, fermi restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l'ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio

I singoli *Contratti di Servizio*, attuativi della *Convenzione*, hanno una durata pari a quella espressamente prevista in ciascuno di essi al momento dell'emissione, e proporzionale alla tipologia di sostegno attivato.

Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, per il tramite dell'*Amministrazione Procedente*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*.

In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Servizio* si concludono con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Servizio* inoltrati dall'*Amministrazione Procedente* **per mezzo di posta elettronica certificata.**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, caso per caso all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Servizio*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Servizio*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione procedente* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Servizio* quale parte integrante dello stesso. Gli oneri per la riduzione di detti rischi sono a carico dell'*Amministrazione procedente*;
- b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Servizio* l'assenza di detti rischi;

L'*Ordinativo di Servizio* consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'*Amministrazione Procedente* (Punto Ordinante);

Gli *Ordinativi di Servizio* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- Corrispettivo *del servizio*;
- il numero di utenti, i loro dati anagrafici, ed il monte ore previsto;
- il luogo di esecuzione del servizio;
- la data di avvio del servizio;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
- il nominativo dell'operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati del *Fornitore* datore di lavoro, al fine di valutare l'applicabilità della clausola sociale; - la sussistenza o meno di rischi interferenziali; - i riferimenti per la fatturazione.

Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia

Le modifiche quantitative al singolo *Contratto di Servizio* vanno effettuate con le medesime modalità previste per il *Contratto* originario.

Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio

Il *contratto di servizio* è perfezionato con corrispondenza secondo l'uso del commercio, con il semplice invio dell'*Ordinativo di Servizio* al *Fornitore* da parte dell'*Amministrazione Procedente*.

Entro 15 giorni dal ricevimento di un Ordinativo di Servizio il Fornitore si obbliga a rendere disponibile una sede o sportello di servizio, come meglio precisato nel PTO.

In caso di mancato avvio del servizio, senza bisogno di diffide ad adempiere, si riterrà risolto di diritto, con impossibilità per il *Fornitore* di ricevere ulteriori *Ordinativi di Servizio* per un periodo di mesi 12, fatte salve ipotesi derogatorie espressamente autorizzate dall'*Amministrazione procedente*.

Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel PTO e nella Carta dei Servizi del Fornitore.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'*Amministrazione*.

In merito a quanto sopra le *Amministrazioni* si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 10. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Servizio* saranno calcolati sulla base dei prezzi previsti dal PTO, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti.

I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, e dei singoli *Contratti di Servizio*, fatti salvi gli eventuali aumenti disposti con le modalità precisate nel capitolato prestazionale.

Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà comunicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* al momento dell'emissione dell'*Ordinativo di Servizio*.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment". Ogni pagamento è altresì subordinato:

- all'acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte di ogni *Amministrazione Contraente*, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel periodo di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il *Fornitore* è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (tipologia servizio; numero di ore/giorni, nominativi utenti) ed il relativo importo unitario.

I pagamenti derivanti dalla Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010.

Art. 12. Verifiche e controlli

L'attività di verifica e controllo sul Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del *Fornitore*.

Art. 13. Penali

Il Fornitore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
mancato espletamento di parte del progetto assistenziale programmato per il singolo cittadino	€ 100,00 ad evento

revisione del programma assistenziale senza preventiva comunicazione all'Amministrazione contraente	€ 50,00 ad evento
impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello previsto dal PTO	€ 100,00 ad evento
indisponibilità ad effettuare le équipe periodiche	€ 50,00 ad evento
in caso di mancata compilazione ed aggiornamento dei report previsti	€ 50,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale	A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti	A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del PTO ed i	A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00
vincoli delle migliorie contenute nella carta dei servizi, o eventuali omissioni	

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione contraente potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.

L'amministrazione precedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.

Art. 14. Personale – Norme generali e sicurezza dei lavoratori

Per tutte le attività oggetto del presente P.T.O., l'operatore economico incaricato si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli e di preparazione professionale adeguati, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal PTO.

I soggetti accreditati sono altresì tenuti all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Per i sostegni che prevedano il contatto con minori, il personale impiegato dovrà essere in regola con la certificazione del casellario giudiziario così come previsto dal D.Lgs. n. 39/2014.

Il soggetto accreditato si impegna:

- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalle Amministrazioni comunali, il soggetto accreditato dovrà provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;
- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;

- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

Il prestatore di servizi deve indicare un proprio referente, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate con le medesime modalità di cui sopra.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli alunni.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate le amministrazioni Comunali dell'ambito distrettuale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati istituito presso l'ente capofila.

Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il soggetto accreditato deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Con la presentazione dell'Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato. Per l'intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente,

al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.

Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, ivi compreso quanto previsto dalla clausola sociale, ove applicabile, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

Il fornitore solleva l'ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.

Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 15. Disciplina del subappalto

Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore.

Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, idonea a garantire la copertura per l'Amministrazione Contraente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di servizio* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa,

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per l'Amministrazione Procedente e, pertanto,

qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Servizio* si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli *Ordinativi di Servizio* a pena di nullità della cessione stessa.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo *Contratto di servizio*

Art. 18. Risoluzione

In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Servizio*, l'*Amministrazione Procedente*, anche sulla base di una relazione fornita dalle *Amministrazioni Contraenti* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Servizio* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Servizio*, ovvero
- negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,
- in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali;

L'*Amministrazione Procedente*, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Servizio* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

La risoluzione di anche un solo contratto di servizio determina la risoluzione anche della convenzione/patto di accreditamento.

Salvo non sia disposto diversamente da parte dell'*Amministrazione Procedente*, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Servizio*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a

regolamentare i *Contratti di Servizio* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, fatta salva la legittimazione di risolvere anch'essi.

Art. 19. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.445/2000;

Art. 20. Recesso

L'Amministrazione Procedente ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Servizio* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso in cui la famiglia o il cittadino intendano cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata all'Amministrazione procedente, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di mutamenti di carattere organizzativo e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto della *Convenzione*;
- qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
- reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Servizio*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Procedente* delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art. 21. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'*Amministrazione contraente*, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'*Amministrazione contraente* o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse

In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, le seguenti spese inerenti il contratto stesso.

Art. 23. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

L'*Amministrazione Procedente* tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Servizio* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, L'*Amministrazione Procedente* acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di dell'*Amministrazione Procedente* dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali da parte dell'*Amministrazione Procedente* e delle *Amministrazioni Contraenti* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Servizio*.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l'*Amministrazione Procedente*.

Nell'ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio.

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 –Durata della convenzione e degli ordinativi di Servizio

Articolo 6 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

Articolo 7–Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Articolo 10 – Corrispettivi

Articolo 11 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell'Unione Articolo

12 – Verifiche e controlli

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 –Personale – norme generali e sicurezza dei lavoratori

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18 - Risoluzione

Articolo 19 – Condizioni risolutive espresse

Articolo 20– Recesso

Articolo 21 - Obblighi di riservatezza

Articolo 22 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Articolo 23 - Foro esclusivo

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali